



QUESITO N. 23

Con la presente la scrivente impresa volendo partecipare alla gara in oggetto chiede a codesta spett.le Amministrazione di voler chiarire i seguenti quesiti :

1) L'impresa, pur avendo letto le risposte ai quesiti pubblicate sul sito dalla n. 1 alla n. 17 in quanto ancora non chiaro, chiede esplicita conferma se le categorie OG12 e OS6 sono subappaltabili al 100%, oppure se necessariamente per la categoria OS6 - IV bis è necessario associarsi.

2) Relativamente la cauzione provvisoria in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 221/2015 (in vigore da febbraio 2016) che ha modificato l'art. 75 si può applicare ulteriore riduzione massimale per le imprese in possesso di certificazioni ambientali Emas, UNI EN ISO 14001, Ecolabel UE.

CHIARIMENTO N. 23

26.1 Si ribadisce che come indicato al punto II.2.1 lett. b) del Bando di Gara la categoria OS6 non è a qualificazione obbligatoria ed è interamente subappaltabile (al 100%), la categoria OG12 è a qualificazione obbligatoria ed è interamente subappaltabile (al 100%).

26.2 Si ribadisce che come previsto al punto 12.1.7 del Disciplinare di Gara trova applicazione l'art.75 comma 7 del D.Lgs. n.163/06 che espressamente prescrive: *“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee [della serie UNI CEI EN 45000 e] della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, (90) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”*